

ALLEGATO B

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Piazza S.M. Nuova n. 1 – 50100 Firenze
Repertorio Atti N. del.....

Scrittura Privata

Schema di Disciplinare per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e le prestazioni e/o i servizi integrativi dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto.

CUP: E37H17000370005 - CIG 8669947A97.

L'anno duemila ventuno (**2023**), nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta

TRA

- l'Azienda USL Toscana Centro con sede in Firenze, piazza S.M. Nuova n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, Dott. Massimo Martellini, nato a Pistoia (PT) il 13/06/1962, domiciliato per la carica in Piazza Ospedale, 5 a Prato, giusta delega conferita con Deliberazioni del Direttore Generale nr. 885 del 16/06/2017 e n. 1348 del 26.09.2019, esecutive ai sensi di legge che in seguito per brevità sarà denominata "Azienda";

E

Ing. Fabio Inzani, nato a Rimini il 09/06/1967, codice fiscale NZNFBA67H09H294E, residente a Aosta Via Trottechien, 61 ed ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico di Mythos Consorzio Stabile S.C.a.r.l., con sede legale a Aosta (AO), Via Trottechien, n. 61, iscritta presso la Camera di Commercio di Aosta codice fiscale 01123220079 e al n° R.E.A. (AO) - 69323 mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito

da RTP MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – con sede legale a Aosta (AO), Via Trottechien, n. 6 (Mandataria), A1 ENGINEERING S.r.l. con sede legale a Olbia (SS) Via delle Felci n. 36 (Mandante), e ING. ZICHI ALESSANDRO con Studio a Milano (MI) Via B. Visconti n. 7 (Mandante), come da mandato Rep. n. 68622 Raccolta n. 28641 registrato all’Agenzia delle Entrate di Torino il 27/05/2021 al n. 27228 Serie 1T, in seguito denominato “Soggetto incaricato”

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda, n. 300 del 26/02/2021, è stata indetta la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale “Santo Stefano” di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto, per un importo a base di gara di € 401.311,56, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;
- che con lo stesso provvedimento è stato stabilito che l’Azienda si riservava la facoltà di affidare successivamente al Soggetto incaricato “*i servizi opzionali*” di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e le prestazioni e/o i servizi integrativi dei lavori avanti indicati, per un importo presunto di € 857.549,67, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;
- che con provvedimento dirigenziale n. 1306 del 14/05/2021, esecutivo ai sensi di legge, è stata aggiudicata la gara per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, al R.T.P. MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. – (Mandataria), A1 ENGINEERING S.r.l. (Mandante), e ING. ZICHI ALESSANDRO, che ha offerto il ribasso di gara del 48,96%, per un importo complessivo del servizio di € 204.829,42, oneri previdenziali, assistenziali e fiscali esclusi;

- che in data 15/07/2021 il R.T.P. ha sottoscritto il Disciplinare d'incarico per le prestazioni di Progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione "un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto;
- che con delibera n. 770 del 30/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- visto l'art. 13 del disciplinare d'incarico sopra richiamato, secondo il quale l'Azienda si riserva la facoltà di affidare al Soggetto incaricato, con la stipula di uno specifico contratto, entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dall'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante, il servizio di direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni/servizi integrativi dei lavori di realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 -Oggetto dell'incarico

1. L'Azienda, come sopra rappresentata, affida al Soggetto incaricato il servizio di direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e le prestazioni e/o i servizi integrativi, dei lavori di costruzione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio del nuovo ospedale "Santo Stefano" di Prato per la realizzazione di circa ulteriori 100 posti letto.

Art. 2 – Descrizioni delle prestazioni

1. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dei servizi nonché le modalità di espletamento delle prestazioni e i termini, sono contenute nel Capitolato d'oneri e nel documento

denominato “Determinazione dei corrispettivi”, al quale si fa esplicito rimando, in particolare, le prestazioni sono descritte in dettaglio all’articolo 2 “Contenuti ed articolazione della prestazione” del Capitolato d’oneri;

3. Sono escluse dall’incarico le prestazioni non individuate ai sensi dei precedenti commi, e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:

a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il Responsabile Unico del Procedimento, di cui al successivo art. 3, nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità;

Art. 3 – Obblighi del Soggetto incaricato e modalità di espletamento dell’incarico

1. Il Soggetto incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico.

2. Per l’espletamento dell’incarico il Soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, farà riferimento al Responsabile Unico del Procedimento, il quale, nell’ambito delle competenze e prerogative previste dallo stesso articolo e dalla delibera dell’ANAC, n.1096 del 26 ottobre 2016, Linee guida n.3 4. Fermo restando quanto previsto dal presente disciplinare e dalle disposizioni in esso richiamate, il Soggetto incaricato si impegna comunque ad espletare l’incarico in conformità alle normative tecniche e di gestione delle opere pubbliche che potranno essere emanate anche successivamente alla stipula della presente atto e la cui applicazione sia resa obbligatoria.

3. L’Ufficio di Direzione lavori dovrà essere composto da almeno 5 (cinque) unità.

4. per quanto non espressamente indicato nel presente atto si rimanda alle specifiche disposizioni indicate nel Capitolato d'Oneri, articolo 3 "Modalità di svolgimento della Prestazione".

5. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

per

Art 4 – Condizioni e tempi di espletamento dell'incarico

L'Affidatario deve svolgere gli incarichi per il periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a partire dalla data della consegna fino al completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell'opera. All'interno del tempo complessivo sopra definito, i vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati – per ciascuno di essi – dal bando di gara, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del Responsabile del Procedimento. Il termine di espletamento dell'incarico è automaticamente prorogato, senza alcuna indennità o compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori

3. I termini di cui al comma 1 sono inoperanti nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Azienda o ad altra autorità pubblica o ente privato titolare dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito qualora previsti dall'ordinamento. Tale sospensione comporta il differimento dei termini di un numero di giorni pari a quello della sospensione; di tale differimento è fatta annotazione scritta.

4. La sospensione di cui al comma 3 non opera qualora:

a) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o di altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Soggetto incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso;

b) il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso dipenda dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Soggetto incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso, in sequenza tra di loro quando possano essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferibili a conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso non sia pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni le quali possano essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; qualora il proseguimento delle prestazioni possa essere soltanto parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza.

5. Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche in favore del Soggetto incaricato, l'Azienda è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e di tutti i documenti prodotti dal Soggetto incaricato nell'espletamento del proprio incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e completamento di prestazioni interrotte.

Art. 5 - Modifiche all'incarico originario

1. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo del compenso rispetto alle previsioni originarie, il Soggetto incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Azienda e procederà solamente dopo aver sottoscritto un atto di sottomissione/atto aggiuntivo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, l'Azienda non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

Art. 6 – Compenso professionale

1. Il corrispettivo per il servizio oggetto del presente disciplinare d'incarico ammonta ad euro 585.246,31= (cinquecentoottantacinquemiladuecentoquarantasei/31), esclusi oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Tale importo, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi, è fisso, vincolante e omnicomprensivo. Il corrispettivo è stato definito sulla base della determinazione dei corrispettivi riportata nel documento "*Determinazione dei corrispettivi*" applicando la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base di gara delle prestazioni progettuali.

2. Il soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.

Art. 7 - Garanzia definitiva

Il Soggetto incaricato ha prestato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, una garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, pari ad euro, numero , rilasciata in data da- Agenzia .

Art. 8 - Polizza assicurativa

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.lgs 50/2016, il Soggetto incaricato ha prodotto la polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale numero rilasciata in data da , cod. ramo , intermediario di che copre la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'attività.
2. La polizza copre anche tutti i soggetti che svolgono la prestazione in base alle indicazioni rese dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta ed ha validità fino al

Art. 9 – Penalità

1. E' prevista l'applicazione delle penali indicate all'art. 12 del Capitolato d'oneri nei casi e con le modalità ivi indicate.
2. Qualora il ritardo eccedesse i gg. 90 l'Azienda, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno e potrà recedere dal contratto senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura dell'uno per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Azienda in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale

misura l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto incaricato.

5. L'irrogazione della penale non esclude la responsabilità del Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda.

6. Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione al Soggetto incaricato il quale, entro 7 giorni dalla comunicazione, può avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile Unico del Procedimento, disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva.

9. L'Azienda potrà rivalersi anche sulle somme eventualmente già liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto.

Art. 10 - Subappalti: possibilità e limiti

Il subappalto è consentito solo per le attività e con le modalità stabilite all'art. 10 del Capitolato d'Oneri.

Art. 11- Ordinazione dei servizi, Pagamenti compenso e tracciabilità dei pagamenti

1. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", come modificati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo

pagamento delle fatture.

2. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, è dovuta al Soggetto incaricato una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del Contratto, da erogare anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'[articolo 32, comma 8](#), del Codice, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

3. I corrispettivi per le prestazioni di direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono corrisposti secondo le seguenti modalità: un acconto pari al 90% del compenso relativo alla sola direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sugli Stati di Avanzamento Lavori riconosciuti all'esecutore e il saldo del 10% dopo l'approvazione del Collaudo;

4. Il corrispettivo, così come determinato al precedente art. 7, sarà liquidato su ordine del Direttore della SOC competente, cui compete la responsabilità della spesa, in seguito alla verifica della corretta esecuzione del servizio, da parte del Responsabile Unico Procedimento secondo le modalità previste dall'art. 7 del Capitolato d'oneri.

5. *(eventuale)* Il termine di pagamento è fissato in 60 giorni, come concordato con il soggetto incaricato con la sottoscrizione del modulo di tracciabilità dei pagamenti, e decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche di conformità condotte sull'esecuzione del contratto.

6. Il termine per la conclusione delle verifiche è di 30 giorni.

7. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio – C27NVZ.
8. La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Azienda USL Toscana Centro CF/P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza SM. Nuova, 1.
9. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP E37H17000370005) e il codice identificativo di gara (CIG 8669947A97), senza quest'ultime, ai sensi del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è possibile procedere al pagamento della fattura.
10. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura elettronica e al possesso della regolarità contributiva accertata dall'Ente competente.
11. In merito alla tracciabilità dei pagamenti la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.
12. In caso di inadempienza del Soggetto incaricato sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.
13. Il pagamento sarà effettuato su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane SpA, a mezzo bonifico bancario/postale. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono stati comunicati all'Azienda in data con nota prot. che si intende far parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata.

Art. 12 Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto in ogni momento quando il soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal

Responsabile Unico del Procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto qualora il soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Azienda, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente contratto.

3. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

f) ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. o dal Capitolato d'Oneri.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC, indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni

altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

5. Il Soggetto incaricato si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato con deliberazione n. 16 dell'11.01.2023, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

6. Con la sottoscrizione del presente atto il Soggetto incaricato dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

7. Il Soggetto incaricato si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

8. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dall'Azienda, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, l'Azienda appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 13 - Definizione delle controversie

1. Per la disciplina dell'accordo bonario e della transazione si applicano gli artt. 206 e 208 del D.lgs. 50/2016 e s.m., ai quali si rinvia integralmente.

2. Può farsi ricorso alla transazione solo se non risulti possibile esperire altri rimedi. La transazione può essere utilizzata, in quanto compatibile, anche per la risoluzione di controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie il soggetto incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

5. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Firenze. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 14 - Recesso

1. Il presente contratto è sottoscritto previa acquisizione, per il soggetto incaricato dell'informativa antimafia/comunicazione antimafia ovvero, in mancanza del rilascio dell'informativa/comunicazione antimafia da parte del Ministero dell'Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione dell'autocertificazione prevista dall'art. 89 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale i soggetti di cui all'art. 85 del citato decreto attestano l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.lgs. n. 159/2011.

Il soggetto incaricato dichiara di essere a conoscenza che l'Azienda recederà dal presente contratto, stipulato in assenza dell'informativa antimafia, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, comma 3/88, comma 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011.

2. L'Azienda si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

3. In tal caso verranno corrisposti al Soggetto incaricato unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

4. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto al Soggetto incaricato il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

5. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell'avvio dell'incarico nulla sarà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle prestazioni dette.

6. A norma dell'articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Azienda.

7. Il recesso del Soggetto incaricato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all'Azienda.

Art. 15 - Domicilio, rappresentanza delle parti

1. Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede operativa di MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L., via Pomba nr. 24 – 10123 Torino PEC mythos@pec.mythos.pro.

Qualunque comunicazione effettuata dall'Azienda al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal soggetto incaricato.

2. Il Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Azienda individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m., l'Ing. Gianluca Gavazzi della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato dell'Azienda USL Toscana centro.

Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall'Azienda ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al professionista incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto incaricato intenda far pervenire all'Azienda è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3.

Art. 16 - Spese

1. Restano a carico del Soggetto incaricato tutte le spese per l'esecuzione dei sopralluoghi, rilievi degli impianti esistenti, personale di aiuto, le spese per la redazione degli elaborati e relative copie richieste ed ogni altra spesa connessa all'incarico oggetto (adempimenti di varia natura presso altre amministrazione, partecipazione a riunioni, conferenze dei servizi, ecc.). Le spese di bollo, di copie, dell'eventuale registrazione e di ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del Soggetto incaricato.

2. L'imposta di bollo è assolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti

che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Azienda, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679.

Articolo 18 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti presso la stazione appaltante i seguenti documenti:

- a) il Capitolato d'Oneri
- b) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico, la stima delle opere (compresa la stima relativa agli oneri della sicurezza);
- c) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 7 e 8;
- d) offerta tecnica ed economica
- e) il Codice di comportamento;

Art. 19 - Norme applicabili

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare e dai documenti e norme richiamati, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;
- D.lgs. 9 aprile 2007, n. 81 e ss.mm.ii
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e, s.m.i., limitatamente alle disposizioni ancora in vigore e richiamate dall'art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.lgs. 50/2016; Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 07.03.2018, n. 48;
- D.M. 17 giugno 2016;
- artt. 2229 e ss. del codice civile;

- la normativa tecnica in vigore;
 - le norme in materia di opere pubbliche e lavori pubblici;
 - le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni.
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante e di impegnarsi ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta ai propri dipendenti collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
4. L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage.
5. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010

Art. 20 – Clausole finali

1. Il presente disciplinare è redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
2. Il presente atto è approvato dai componenti che lo sottoscrivono digitalmente.
3. Il presente atto si intende perfezionato dalla data della sua ricezione (a mezzo pec) da parte dell'Azienda dopo la sottoscrizione di entrambe le parti.
4. Il presente atto si compone di n. fogli fogli occupando n.facciate

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta.

Per l'Azienda

.....

Per il Soggetto incaricato.....

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Soggetto incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara d'avere l'esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed in particolare dei sotto elencati articoli:

Art. 5 - Modifiche all'incarico originario

Art. 8 – Polizza assicurativa

Art. 9 - Penalità

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Art. 13 – Definizioni delle controversie

Art. 14 - Recesso

Art. 16 - Spese

Letto confermato e sottoscritto.

Per il Soggetto incaricato